

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI

PER LA BIBLIOTECA SAN MICHELE



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1. È costituito in Alghero l'Ente di Terzo Settore denominato "Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele"

(in seguito chiamata semplicemente Associazione). L'Associazione, già iscritta presso il Registro Generale del Volontariato della Regione autonoma della Sardegna (dal 19.02.1998 n. registro 637), non ha personalità giuridica riconosciuta.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Italia, Largo Lo Quarter s.n.c. (già Largo San Francesco 14), 07041 Alghero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3. L'Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro neanche indiretto, con organizzazione fondata sulla gratuità delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si avvale in modo determinante e prevalente.

1.4. L'Associazione è laica, apartitica e aconfessionale.

1.5. Essa ha durata illimitata salvo poter essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 22 del presente Statuto.



ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL' ACRONIMO

"ODV" O DELL' INDICAZIONE "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

2.1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2.2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - LEGGE APPLICABILE

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative nazionali

e regionali in materia.



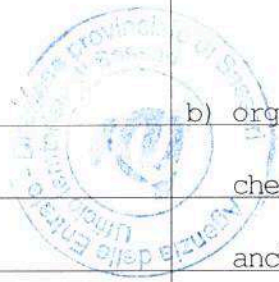
ART. 4 - FINALITÀ E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

4.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4.2. In particolare, l'Associazione ha come finalità quella di gestire la Biblioteca San Michele, sita nel Comune di Alghero e da essa fondata, valorizzandone il patrimonio librario e documentale, e di promuovere la lettura come strumento di sviluppo della conoscenza, di formazione e di progresso civile, sociale ed economico.

4.3. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. f);



b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. i);

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. l);

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Codice del Terzo Settore, art. 5, co. 1, lett. v).

ART. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice

del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.



ART. 6 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 7 - SOCI, AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

7.1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

7.2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e le ODV, le quali, riconoscendosi nella finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono inoltre far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni delle ODV.

7.3. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto



l'Atto costitutivo, aventi a disposizione un voto ciascuno in Assemblea;

- Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, aventi a disposizione un voto ciascuno in Assemblea;
- Soci Onorari: sono coloro che per meriti e servizi prestati siano riconosciuti tali dal Consiglio direttivo nella sua unanimità, aventi a disposizione un voto ciascuno.

7.4. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio direttivo con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti. Il Consiglio direttivo delibera nella riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato e tale deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio direttivo, entro sessanta giorni dal mancato accoglimento della domanda di ammissione, deve motivare la deliberazione di rigetto di tale domanda e comunicarla agli interessati. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, all'Assemblea generale dei soci, entro 60 giorni dalla comunicazione

della deliberazione di rigetto, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (o un altro organo eletto dalla medesima), appositamente convocata o in occasione della sua successiva convocazione, che deliberi sulle domande non accolte.

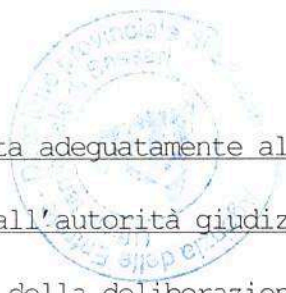


7.5 La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera unanime del Consiglio direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

7.6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

7.7. L'attività prestata dai soci è volontaria e gratuita.

7.8. L'appartenenza all'Associazione viene a cessare in seguito a morte, recesso o per provvedimento motivato dell'Assemblea (deliberazione di esclusione). L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o da eventuali regolamenti o che tiene comportamenti difforni dallo scopo dell'Associazione, può essere infatti escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere



comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

7.9. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7.10. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla sua costituzione, il numero dovesse essere inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

8.1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

8.2. I soci hanno diritto: di partecipare alle assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi; di elettorato attivo e passivo; di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi; di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'Atto costitutivo o dallo Statuto; di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

8.3. I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i

regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

8.4. I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione e del Consiglio direttivo nonché a risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dal Consiglio direttivo.

8.5. Gli associati volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

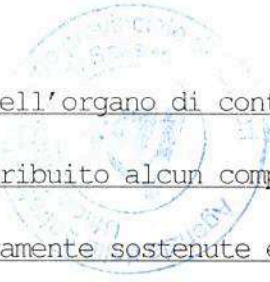
8.6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta al Consiglio direttivo.

ART. 9 - ORGANI

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) L'Organo di controllo;
- d) L'Organo di revisione.

9.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei



membri dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

10.2. Ciascun associato ha diritto a un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare con delega sino ad un massimo di tre associati.

10.3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

10.4. L'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso in cui l'Assemblea si riunisca mediante videoconferenza, deve essere consentito ai partecipanti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

10.5. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'Assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

10.6. Per le votazioni si procede normalmente con voto pa-



lese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

10.7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo si ritenga necessario, mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli soci, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della e-mail.

10.8. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio direttivo da parte di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

10.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

10.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

10.11. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e

dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

10.12. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessario in prima convocazione l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, salvo indicato diversamente. Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile all'Assemblea, i soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale in ogni sua forma.

10.13. Ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, le competenze inderogabili dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio direttivo;
- e) approva il programma di attività proposto dal Consiglio



direttivo;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sull'esclusione degli associati;

h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto in seduta straordinaria, come stabilito dall'art. 21 del presente Statuto;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione in seduta straordinaria;

l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione ed è formato da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalle ODV e altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro associati. I

primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

11.2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri e l'articolo 2475-ter del codice civile in materia di conflitto di interessi.

11.3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo su convocazione per lettera o e-mail del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

11.4. Affinché la convocazione ordinaria sia valida, occorre un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dalla ricevuta del mezzo telematico. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico e/o telefonico, in tal caso saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano tutti i consiglieri.

11.5. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

11.6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi,



è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

11.7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

11.8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

11.9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

11.10. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario a maggioranza assoluta nella seduta di insediamento, scegliendoli fra i suoi stessi membri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, redigendo eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuali e

sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal Codice del Terzo Settore;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento



dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal Codice del Terzo Settore ovvero deliberato dall'Assemblea.

- amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

11.11. Il Consiglio direttivo resta in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

11.12. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se l'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 PRESIDENTE

12.1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto al suo interno dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta nella seduta di insediamento.

12.2. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

12.3. La carica del Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste dall'elezione.

12.4. La carica del Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

12.5. Il Presidente o, in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

12.6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo previa verifica della loro legittimità;
- c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.

Il Presidente in carica si avvale della collaborazione del Presidente uscente per qualsiasi esigenza necessaria al fine di garantire l'opportuna continuità.

12.7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal componente del Consiglio direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'Assemblea dei soci.

12.8. Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice-Presidente, al Tesoriere, ad uno o più consiglieri o ad altro socio.

ART. 13 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente dell'Associazione, che è anche Vice-Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto al suo interno dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta nella seduta di insediamento. La carica di Vice-Presidente ha durata triennale. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 14 - TESORIERE

14.1. Il Tesoriere è eletto al suo interno dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta nella seduta di insediamento. È responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio direttivo, almeno due volte l'anno o a



richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere potrà ricevere delega da parte del Presidente per compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'Associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.

14.2. Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendolo poi al Consiglio direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente.

ART. 15 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 11, c.11.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7, c.7.8,



del presente Statuto.

15.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo.

15.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

15.4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

16.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

16.2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 19 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In



tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

18.1. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione, sono gratuite.

18.2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 19 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

19.1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio diret-

tivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

19.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'art. 13.

19.4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

19.5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

19.6. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

19.7. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate supe-

riori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117.

19.8. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

20.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- eventuali avanzi di gestione;
- contributi dei privati e dei soci;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;



- entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

20.2. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

20.2.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2.2. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.2.3. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve

e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

22.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

22.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla

legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

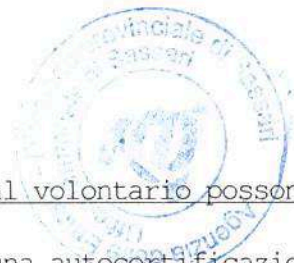


ART. 23 VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

23.1. L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

23.2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

23.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



23.4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

23.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

23.6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

23.7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale.

ART. 24 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

25.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, dovranno essere tenuti:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

25.2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

25.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 26 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ART. 27 CONTROVERSIE

Ogni controversia sociale tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi è devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno nominato dal ricorrente, l'altro dal resistente e il terzo, che funge da presidente, designato dai primi due. L'arbitrato è del tipo "rituale".

Il Presidente

Giovanna Zecchi

Il Segretario

Paolo Polini

